



*personalmente efficace, tecnicamente efficiente.*

## In questo numero:

Legge di bilancio 2025

**1** La riforma Irpef del 2025 secondo le Entrate

**Studio giallo s.r.l**  
**società tra professionisti**

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)  
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787  
c.f. e p.iva 02025210200  
mail: segreteria@ilpersonalepa.it  
www.ilpersonalepa.it

*Legge di Bilancio 2024*

# La riforma Irpef del 2025 secondo le Entrate

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

*Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali*

*La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) rende definitivi gli interventi introdotti per l'anno 2024 a seguito dell'attuazione del primo modulo di riforma dell'Irpef, contenuta nel D.Lgs. 216/2023. Solo per lo scorso anno era stato previsto l'assorbimento del secondo scaglione nel primo e si rivedevano le detrazioni e il trattamento integrativo; interventi oggi cristallizzati nel Tuir. Inoltre, dal 2025 viene messa a regime anche la riduzione del cuneo fiscale e contributivo che fino al 2024 agiva sullo sgravio dei contributi a carico del dipendente. Ora viene sostituita con l'introduzione di un nuovo bonus fiscale per redditi fino a 20.000,00 euro e con una nuova detrazione per i redditi più alti e nel limite dei 40.000,00 euro.*

*La Circ. 4/2025 dell'Agenzia delle Entrate entra nello specifico della riforma fornendo le indicazioni operative.*

## La modifica degli scaglioni e delle aliquote Irpef a regime

Il primo modulo della riforma dell'Irpef eliminava, per il solo anno 2024, il secondo scaglione, con la relativa aliquota, ed ampliava il primo scaglione. Dal punto di vista della tecnica normativa l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 216/2023 non modificava l'articolo 11 del Tuir ma ne "sospende" l'applicazione per l'anno 2024. La legge di bilancio 2025 rende strutturale la modifica degli scaglioni e delle aliquote modificando il Tuir. A regime, il primo scaglione comprende i redditi fino a 28.000 euro ai quali si applica l'aliquota del 23%.

Testo precedente (che non considera l'art. 1, c. 1, del D.Lgs. 216/2023)	Testo dal 2025
Art. 11. Determinazione dell'imposta 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;	Art. 11. Determinazione dell'imposta 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.	b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; c) oltre 50.000 euro, 43 per cento»;
<i>I commi successivi rimangono invariati</i>	

### Le altre detrazioni

Il primo modulo della riforma Irpef modificava, per il solo anno 2024 in applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.L.gs. 216/2023, anche l'art. 13 del Tuir che regola le altre detrazioni (note anche come detrazioni per la produzione dei redditi di lavoro dipendente, di pensione ed assimilati). La modifica viene confermata a regime.

Il predetto art. 13 prevede diverse detrazioni in relazione alla tipologia di reddito prodotto dal contribuente distinguendole in tre macro-categorie:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati che danno diritto alle detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, Tuir;
- redditi da pensione (art. 13, comma 3, Tuir);
- redditi assimilati che danno diritto alle detrazioni in modo limitato (art. 13, comma 5, Tuir).

Rimane confermato che per il calcolo delle detrazioni la quantificazione del reddito complessivo è assunta al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 13, c. 6-bis, Tuir). La Circ. Ag. Entrate 4/2025 specifica che la modifica riguarda solo il comma 1 dell'art. 13 del Tuir e quindi rimane ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nella stessa disposizione; in particolare il comma 6-bis.

La Circ. Ag. Entrate 4/2025, richiamando la precedente Circ. Ag. Entrate 22/2024 ricorda che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali, ivi incluse le detrazioni, deve fare riferimento al c.d. reddito di riferimento che ricomprende, oltre al reddito complessivo di cui all'art. 8 del Tuir, anche dei seguenti elementi:

- redditi assoggettati a cedolare secca;
- redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

La circolare ricorda che per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (art. 35 D.Lgs. 13/2024), quando le disposizioni "fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o

benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato”.

Per quanto attiene al c.d. reddito di riferimento la Circ. 4/2025 non prevede alcun onere di verifica in capo al sostituto d'imposta. L'unico obbligo è quello di recepire le dichiarazioni dei dipendenti.

Si riporta il quadro normativo complessivo.

*Le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati*

L'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 216/2023 ha modificato, per l'anno 2024, l'importo della detrazione base per i redditi fino a 15.000 euro che è passato da 1.880 a 1.955 euro. La modifica è stata stabilizzata dal 2025 modificando l'art. 13 del Tuir. Il beneficio fiscale deve essere letto in combinato disposto con l'accorpamento dei primi due scaglioni d'imposta e con una piccola variazione del trattamento integrativo.

Si riporta il testo dell'art. 13, c. 1, del Tuir prima e dopo la riforma.

Testo precedente (che non considera l'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 216/2023)	Testo 2025
<p>Art. 13 - Altre detrazioni</p> <p>1. Se alla formazione del reddito complessivo<sup>1</sup> concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:</p> <p>a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;</p> <p>b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;</p>	<p>Art. 13 - Altre detrazioni <i>uguale</i></p> <p>a) 1.955 euro, <i>segue senza modifiche</i></p>

<p>c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.</p> <p>1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.</p>	

Le regole per la determinazione della detrazione sono riepilogate nella tabella seguente.

<p>Redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1)                  Redditi assimilati di cui all'art. 50, comma 1, lettere:                  a) lavoratori soci di cooperative                  b) compensi a carico di terzi                  c) borse di studio, borse lavoro, tirocini formativi                  c-bis) co.co.co. e co.co.pro.                  d) remunerazioni dei sacerdoti                  h-bis) fondi pensione ex DLgs n. 124/1993                  l) LSU</p>	
Scaglione di reddito	Detrazione annuale
<p>fino a 15.000 euro (art. 13, c. 1, lett. a), Tuir)</p>	<p>Detrazione = 1.955 euro                  L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. Tali misure minime competono a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell'anno (CM 15/2007, par. 1.5.1).</p>
<p>se il reddito è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro (art. 13, c. 1, lett. b), Tuir)</p>	<p>Detrazione = <math>1.910 + 1.190 \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{13.000}</math>                  Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</p>
<p>se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (art. 13, c. 1, lett. c), Tuir)</p>	<p>Detrazione = <math>1.910 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}</math>                  Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</p>
<p>se il reddito è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro (art. 13, c. 1.1, Tuir)</p>	<p>Detrazione = 65 euro                  da aggiungere a quella determinata nei punti precedenti</p>
<p>Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.</p>	
<p>I commi 1-bis e 2 dell'art. 13 del Tuir erano già stati abrogati in precedenza.</p>	

Per i redditi non superiori a 15.000 euro, le detrazioni minime di € 690 (rapporti a tempo indeterminato) e di € 1380 (rapporti a tempo determinato) devono essere rapportate, dal sostituto d'imposta, al periodo di lavoro nell'anno, in applicazione dell'art. 23, comma 2, lett. a) del DPR 600 del 1973. Tuttavia, il percipiente può chiedere al sostituto d'imposta di applicare integralmente la detrazione minima, in sede di

conguaglio, ovvero potrà beneficiare della detrazione non goduta in sede di dichiarazione dei redditi annuale (CM 15/2007, par. 2.3).

Ai fini della determinazione del periodo di lavoro per il quale spetta la detrazione nell'anno, l'Agenzia delle Entrate (CM 15/2007) riteneva ancora applicabili le istruzioni a suo tempo impartite con le circ. n. 326/1997 e n. 3/1998. Considerando che nulla è stato modificato dal primo modulo della riforma Irpef su questo argomento dovrebbero essere ancora valide le citate circolari.

La detrazione deve essere quindi riconosciuta per i giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro, sia esso a tempo pieno, a tempo parziale (verticale, orizzontale o misto) o a tempo determinato. Rientrano in tale computo anche le festività, i riposi settimanali e gli eventuali giorni di sciopero, mentre restano esclusi i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neppure differita (ad esempio per i giorni di aspettativa non retribuita). In questo contesto torna opportuno richiamare la circolare in forza della quale la detrazione spetta tutte le volte che matura il diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità, dal momento che si tratta di una retribuzione differita (situazione applicabile ai segretari comunali e provinciali che maturano la 13' per tutto il mese se hanno lavorato almeno 15 giorni nel mese).

La detrazione spetta in ogni caso per un massimo di 365 giorni (Circ. Ministero delle Finanze n. 226/1994). Tale regola deve essere applicata anche negli anni bisestili. In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Per le borse di studio (art. 50, comma 1, lett. c), Tuir) le detrazioni spettano con riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell'erogazione della borsa di studio (anche se relativo ad anni precedenti). Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento dell'anno scolastico o accademico, vengono riconosciuti i giorni corrispondenti all'intero anno (365 giorni); se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di durata del corso stesso.

Per le co.co.co./co.co.pro. (art. 51, comma 1, lett. c-bis), Tuir) le detrazioni andranno correlate alla durata del contratto, e quindi dal primo all'ultimo giorno di durata dello stesso, indipendentemente dal numero di giorni effettivamente lavorati (Circ. 7/2001).

#### *Le detrazioni per i redditi di pensione*

L'art. 1, c. 2, lett. b), numero 3) e 4), della L. 234/2021 ha riscritto dal 2022 l'art. 13, comma 3, del Tuir che quantifica le detrazioni per i redditi da pensione di cui all'art. 49, c. 2, lett. a), del Tuir. La disposizione non è stata modificata dal D.Lgs. 216/2023.

Si riporta il testo dell'art. 13, c. 3, del Tuir.

Testo vigente dal 2022	
Art. 13. Altre detrazioni	<i>nessuna modifica</i>

<p>3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a</p> <p>a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;</p> <p>b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;</p> <p>c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro</p>	
<p>3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro</p>	<p><i>nessuna modifica</i></p>

Le regole per la determinazione della detrazione per i pensionati sono riepilogate nella tabella seguente.

Redditi di pensione (art. 49, comma 2, lett. a), Tuir)	
Scaglione di reddito	Detrazione annuale
fino a 8.500 euro (art. 13, c. 3, lett. a), Tuir)	Detrazione = 1.955 euro L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

se il reddito è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro (art. 13, c. 3, lett. b), Tuir)	$\text{Detrazione} = 700 + 1.255 \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{19.500}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (art. 13, c. 3, lett. c), Tuir)	$\text{Detrazione} = 700 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro (art. 13, c. 3-bis, Tuir)	Detrazione = 50 euro da aggiungere a quella determinata nei punti precedenti
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno.	
Il comma 4 dell'art. 13 del Tuir era già stato abrogato in precedenza.	

*Le detrazioni per gli altri redditi assimilati*

L'art. 1, c. 2, lett. b), numero 5), della L. 234/2021 ha riscritto dal 2022 l'art. 13, comma 5, del Tuir dedicato alle detrazioni per gli altri redditi assimilati che non possono beneficiare delle detrazioni di cui al comma 1. Per gli enti locali si tratta principalmente delle pubbliche funzioni e delle cariche elettive.

Si riporta il testo dell'art. 13, c. 5, del Tuir.

Testo vigente dal 2022	
Art. 13. Altre detrazioni  5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:  a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;  b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è	<i>nessuna modifica</i>

<p>superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;</p> <p>b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro</p>	
<p>5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.</p>	

Le detrazioni per gli altri redditi assimilati sono determinate con le seguenti regole.

<p>Redditi assimilati di cui all'art. 50, comma 1, lettere:</p> <p>e) attività professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario nazionale</p> <p>f) pubbliche funzioni</p> <p>g) cariche elettive</p> <p>h) rendite vitalizie e a tempo determinato</p> <p>i) altri assegni periodici alla cui produzione attualmente concorrono né capitale né lavoro (escluso l'assegno per il mantenimento del coniuge)</p>	
<b>Scaglione di reddito</b>	<b>Detrazione annuale</b>
<p>fino a 5.500 euro (art. 13, c. 5, lett. a), Tuir)</p>	<p>Detrazione = 1.265 euro</p>
<p>se il reddito è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro (art. 13, c. 5, lett. b), Tuir)</p>	<p style="text-align: center;"><math>Detrazione = 500 + 765 \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{22.500}</math></p> <p>Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</p>
<p>se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (art. 13, c. 5, lett. c), Tuir)</p>	<p style="text-align: center;"><math>Detrazione = 500 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}</math></p> <p>Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</p>
<p>se il reddito è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro (art. 13, c. 5-ter, Tuir)</p>	<p>Detrazione = 50 euro da aggiungere a quella determinata nei punti precedenti</p>
<p>Le detrazioni non possono essere cumulate a quelle previste negli altri casi.</p>	

### Le detrazioni per il mantenimento del coniuge

L'art. 13, c. 5-bis, del Tuir prevede il riconoscimento di una detrazione per "gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria" (art. 10, c. 1, lett. c), Tuir). Il beneficio economico è considerato reddito assimilato ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. i), del Tuir:

“i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) [ndr mantenimento coniuge] e d) del comma 1 dell’articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 41”.

La quantificazione della detrazione segue le stesse regole previste per i redditi da pensione (art. 13, c. 3, del Tuir) con la sola differenza che non deve essere rapportata ad alcun periodo nell’anno. Poiché la riforma non richiama il “correttivo” contenuto nel comma 3-bis dello stesso art. 13 previsto per i pensionati, lo stesso non può essere esteso all’assegno per il mantenimento del coniuge.

Il caso può interessare anche l’ente locale quando l’assegno per il mantenimento del coniuge viene trattenuto dal datore di lavoro e versato al beneficiario. Nello specifico il sostituto deve fare un cedolino al beneficiario in quanto sta erogando un reddito assimilato.

### **Le altre detrazioni fiscali**

Viene superate il limite alle detrazioni introdotto per l’anno 2024 dall’art. 2 del D.Lgs. 216/2023. La legge di bilancio 2025 introduce l’art. 16-ter al Tuir il quale limita l’ammontare delle detrazioni quando il reddito complessivo supera i 75.000,00 euro.

Sono previsti due parametri: l’importo base e il coefficiente.

L’importo base è pari a 14.000,00 per i redditi, al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, da 75 a 100 mila euro che si riduce a 8.000,00 oltre di 100 mila euro.

Il coefficiente è pari a 0,5 in assenza di figli fiscalmente a carico, a 0,7 con un figlio, 0,85 con 2 figli e 1 con almeno due figli ovvero in presenza di un figlio disabile (art. 3, L. 104/1992).

Il limite alla detrazione si determina moltiplicando l’importo base per il coefficiente.

La norma non prevede obblighi in carico al sostituto d’imposta.

### **Il trattamento integrativo**

Il trattamento integrativo (art. 1 del D.L. 3/2020 come modificato per il 2024 dall’art. 1, c. 3, del D.Lgs. 216/2023) rimane confermato per i redditi non superiori ai 15.000 euro. L’importo di 1.200 annuali non è stato modificato. Con il primo modulo della riforma Irpef l’erogazione del trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che l’imposta lorda risulti capiente rispetto alle detrazioni previste dall’art. 13 del Tuir, le quali, inizialmente per l’anno 2024 ed a regime dal 2025 (art. 1, comma 3, L. 207/2024), dovranno essere ridotte di 75 euro e rapportare al periodo lavorato nell’anno.

La Circ. Ag. Entrate 4/2025, pag. 7, specifica che anche per il trattamento integrativo il riferimento al reddito complessivo deve intendersi nell’accezione prevista per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali e quindi nella nozione, definita dalla prassi, di reddito di riferimento (si veda il paragrafo relativo alle detrazioni).

Condizione per l’erogazione del trattamento integrativo:

imposta lorda – (detraz. art. 13, c. 1, Tuir – 75 e rapportata al periodo lavorato) > 0

La Circ. Ag. Entrate 4/2025 sottolinea che la riduzione dei 75 euro è stata introdotta per evitare che l'aumento delle detrazioni andasse a precludere il riconoscimento del trattamento integrativo ad una determinata fascia di reddito. In caso contrario l'aumento delle detrazioni avrebbe comportato un perdita per il contribuente.

È prevista una complessa disposizione che consente, in situazioni particolari, di riconoscere il trattamento integrativo per la fascia reddituale compresa tra 15.000 e 28.000 euro. Il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto solo se la somma di una serie di detrazioni risulti superiore all'imposta lorda.

Le detrazioni da considerare sono riepilogate nella seguente tabella:

Riferimento	Descrizione
art. 12 Tuir	famigliari a carico
art. 13 Tuir	produzione reddito
art. 15, c. 1, lett. a), Tuir	interessi passivi su mutui e prestiti agrari nel limite dei redditi dei terreni solo se contratti fino al 31/12/2021
art. 15, c. 1, lett. b) , Tuir	interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale solo se contratti fino al 31/12/2021
art. 15, c. 3-ter, Tuir	interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale dal 01/01/1998 solo se contratti fino al 31/12/2021
art. 15, c. 1, lett. c)	spese sanitarie
art. 16-bis	recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
norma aperta	comprende anche i diversi bonus edilizi limitatamente alle spese sostenute fino al 31/12/2021

Qualora si verifichi la condizione sopra descritta il trattamento integrativo è riconosciuto nel limite massimo di 1.200 euro annuali e comunque per un importo pari alla differenza tra le predette detrazioni e l'imposta lorda. Ad esempio, se la somma delle predette detrazioni è pari ad 4.500 euro e l'Irpef lorda a 3.800 euro il trattamento integrativo sarà pari a 700 euro (4.500 – 3.800 nel limite massimo di 1.200 euro).

Questa disposizione, molto specifica, interessa teoricamente anche il sostituto d'imposta qualora le predette detrazioni vengano considerate nell'ambito del cedolino stipendiale.

Il caso tipico riguarda le detrazioni per familiari a carico (art. 12, Tuir) e le altre detrazioni (art. 13, Tuir). Tuttavia, si deve considerare che le detrazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni sono cessate dall'01/03/2022 a seguito dell'introduzione

dell'assegno unico universale. Ne consegue che, considerando solo le detrazioni di cui all'art. 13 del Tuir, difficilmente si dovrebbe verificare questa situazione. Il sostituto d'imposta non è obbligato a considerare in sede di conguaglio le altre tipologie di detrazioni. Sarà comunque necessario attendere i prossimi chiarimenti istituzionali.

Testo precedente (che non considera l'art. 1, c. 3, del D.Lgs. 216/2023)	Testo 2025
<p>D.L. 3/2020 Art. 1. Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati</p> <p>1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico,</p> <p>è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro.</p> <p>Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è</p>	<p>1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico</p> <p><b>diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno,</b></p> <p>è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro.</p> <p><i>uguale</i></p>

<p>superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda.</p> <p>Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.</p>	
<p>2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.</p>	<p><i>non modificato</i></p>
<p>3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano</p>	<p><i>non modificato</i></p>

<p>in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.</p>	
<p>4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>	<p><i>non modificato</i></p>

### **Il bonus fiscale (somme) e le altre detrazioni in sostituzione degli sgravi contributivi**

La legge di bilancio 2025 stabilizza la riduzione del cuneo fiscale e previdenziale introdotto negli anni precedenti.

Dal punto di vista tecnico ci sono delle novità decisamente rilevanti dal 2025:

- a) non è confermato lo sgravio contributivo;
- b) viene introdotto un nuovo beneficio fiscale in sostituzione dello sgravio contributivo.

Dal 2025 sono introdotte due disposizioni (commi da 4 a 9 della Legge di Bilancio 2025) in relazione all'ammontare del reddito complessivo fino a 20.000 euro e fino a 40.000,00.

#### *Il reddito complessivo*

Per il calcolo del reddito complessivo e di lavoro dipendente si deve considerare anche la quota esente prevista per incentivare il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero (art. 44, c. 1, D.L. 78/2010) nonché il regime agevolato dei lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/2015 e art. 5, D.Lgs. 209/2023).

La Circ. Ag. Entrate 4/2025 ricorda che anche in questo caso il reddito complessivo deve fare riferimento alla nozione di reddito di riferimento per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali al quale vanno sommate le esenzioni previste per i ricercatori e gli impatriati.

Il reddito complessivo deve essere considerato al netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

*Reddito complessivo fino a 20.000 euro*

Per i titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni) con un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro viene riconosciuta una "somma", che non concorre alla formazione del reddito, determinata con le seguenti regole:

Condizione generale: reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro	
Reddito di lavoro dipendente	"somma" riconosciuta
- fino a 8.500,00 euro	reddito di lavoro dipendente x 7,1%
- oltre 8.500,00 euro fino a 15.000,00 euro	reddito di lavoro dipendente x 5,3%
- oltre 15.000,00 euro	reddito di lavoro dipendente x 4,8%

Il beneficio fiscale è rappresentato sostanzialmente da una somma esclusa da tassazione.

Al solo fine di determinare l'aliquota da applicare il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all'intero anno.

La Circ. Ag. Entrate 4/2025 ha previsto il seguente algoritmo:

- calcolare il reddito di lavoro dipendente che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero anno (reddito annuale teorico);
- determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
- applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno.

La percentuale deve essere applicata solo sulla quota imponibile del reddito di lavoro dipendente non considerando le esenzioni previste per i ricercatori e gli impatriati.

Si riportano gli esempi contenuti nella Circolare.

Esempio 1	
Reddito complessivo	6.000,00 euro
1' periodo lavorato	1 gennaio - 3 marzo 2025 (62 giorni)
1' reddito da lavoro dipendente percepito	2.000,00 euro
Reddito da lavoro dipendente annuo teorico	11.744,19 (2.000 : 62 x 365)
Aliquota	5,3% (scaglione 8.501 - 15.000)
Somma spettante (bonus fiscale)	106 ( 2.000 x 5,3%)

Esempio 2	
Reddito complessivo	6.000,00 euro
1' periodo lavorato	1 gennaio - 3 marzo 2025 (62 giorni)
1' reddito da lavoro dipendente percepito	2.000,00 euro
2' periodo lavorato	1-30 novembre 2025 (30 giorni)

2° reddito da lavoro dipendente percepito	1.000,00 euro
Reddito da lavoro dipendente annuo teorico	11.902,17 [(2.000+1000) : (62+30) x 365]
Aliquota	5,3% (scaglione 8.501 - 15.000)
Somma spettante (bonus fiscale)	159 ( 3.000 x 5,3%)

La Circ. Ag. Entrate 4/2025 specifica che in caso di periodi di lavoro contemporanei i giorni di detrazione devono essere considerati una sola volta. Inoltre, non prevede che il riconoscimento di questa somma esente (bonus fiscale) possa essere riconosciuta solo se vi è capienza d'imposta. Anche gli esempi contenuti nella richiamata pronuncia di prassi emerge che il beneficio viene riconosciuto anche se il reddito risulta chiaramente nella c.d no tax area.

*Reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000,00*

Per i titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni) con un reddito complessivo superiore a 20.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro viene riconosciuta una "ulteriore detrazione" determinata con le seguenti regole:

Condizione generale: reddito complessivo superiore a 20.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro	
Reddito di lavoro dipendente	"ulteriore detrazione"
- oltre 20.000,00 euro fino a 32.000,00 euro	1.000,00 euro
- oltre 32.000,00 euro fino a 40.000,00 euro	Ulteriore detrazione = $1.000 \times \frac{40.000 - \text{reddito complessivo}}{8.000}$

La Circ. Ag. Entrate 4/2025 specifica che la detrazione prevista per i redditi compresi tra i 20 e i 40.000 euro può essere riconosciuta solo nei limiti della capienza dell'imposta lorda; in caso di capienza parziale, il beneficio spetta solo entro tale limite. Atteso che la norma nulla dispone in ordine alla priorità nell'attribuzione delle detrazioni fiscali "si ritiene che il sostituto d'imposta debba seguire le regole generali di calcolo e di scomputo dall'imposta lorda. In particolare, in sede di determinazione dell'imposta netta, l'imposto massimo spettante della detrazione di cui al comma 6 è sommato a quelle relative alle altre detrazioni eventualmente riconosciute; l'importo complessivo così determinato è, quindi, portato in diminuzione dell'imposta lorda fino a concorrenza della stessa".

*Gli obblighi del sostituto d'imposta*

Si riporta un elenco dettagliato degli adempimenti dei sostituti d'imposta secondo quanto previsto nella Circ. Ag. Entrate n. 4/2025.

**Attribuzione automatica dei benefici:**

- i sostituti d'imposta riconoscono automaticamente la somma e la detrazione previste dalla legge di bilancio 2025 all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, senza necessità di istanza da parte del lavoratore;

- il bonus e la detrazione sono riconosciuti sulle retribuzioni a partire dal primo periodo di paga utile successivo all'entrata in vigore della legge o alla pubblicazione delle istruzioni, includendo anche le quote spettanti per mensilità precedenti. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile riconoscere subito i benefici, questi devono essere erogati nelle mensilità successive o, al più tardi, in sede di conguaglio.

#### Determinazione e verifica dei benefici:

- il sostituto d'imposta determina la percentuale spettante sulla base del reddito annuale teorico di lavoro dipendente e applica tale percentuale al reddito effettivamente corrisposto mensilmente;
- in caso di altri rapporti di lavoro relativi a periodi diversi il sostituto d'imposta deve effettuare verifiche sulla spettanza dei benefici e dei relativi importi, considerando il reddito previsionale, le detrazioni e i dati comunicati dal lavoratore tramite la CU;
- in presenza di più rapporti di lavoro dipendente simultanei il lavoratore deve scegliere quale datore di lavoro chiedere l'applicazione delle agevolazioni, comunicando agli altri di non erogarle;
- il lavoratore può chiedere al sostituto d'imposta di non erogare il bonus (somma) o la detrazione;
- conservazione decennale della documentazione per eventuali controlli.

#### Certificazione e comunicazioni

- gli importi di somme e detrazioni riconosciuti sono indicati nella Certificazione Unica (CU);
- se il lavoratore non ha un sostituto d'imposta (es. lavoratori domestici), può beneficiare delle agevolazioni nella dichiarazione dei redditi;
- se il datore non ha riconosciuto i benefici in sede di conguaglio (es. per cessazione del rapporto), il lavoratore può recuperarli in dichiarazione dei redditi, se in possesso dei requisiti.

#### Recupero delle somme non spettanti

- in sede di conguaglio, il sostituto verifica la spettanza dei benefici e, se non dovuti, recupera gli importi erogati in eccesso;
- se l'importo da recuperare supera 60 euro, il recupero avviene in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione utile dopo il conguaglio;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il recupero avviene in un'unica soluzione, indipendentemente dall'importo;
- se il recupero non è possibile per incapacità della retribuzione, il sostituto comunica l'importo al lavoratore, che dovrà versarlo entro il 15 gennaio dell'anno successivo (art. 23, c. 3, DPR 600/1973);
- se non è più possibile per il sostituto effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore dovrà restituire l'importo indebitamente ricevuto tramite la dichiarazione dei redditi, anche in forma rateizzata secondo le modalità ordinarie.

#### Compensazione dei crediti d'imposta

- i sostituti maturano un credito d'imposta pari alle somme erogate (bonus fiscale) ai dipendenti e possono compensarlo tramite modello F24, anche in sezioni diverse da quella "Erario" con appostiti codici tributo.

## Le detrazioni per carichi di famiglia

Le detrazioni per carichi di famiglia, previste dall'art. 12 del Tuir, sono state rimodulate dal 2025 sotto diversi aspetti:

- per i figli fiscalmente a carico sono riconosciute solo per quelli di età compresa tra i 21 e i 29 anni (la norma fa riferimento ai figli di "età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni");
- oltre i 30 anni le detrazioni sono limitate ai figli fiscalmente a carico disabili ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992;
- sono stati aggiunti i figli affiliati;
- rientrano anche i figli conviventi del coniuge deceduto;
- l'ambito soggettivo degli altri familiari a carico circoscrivendone il perimetro nell'ambito degli "ascendenti" che convivono con il contribuente (non più ai soggetti di cui all'art. 433 del C.C.);
- le detrazioni per familiari a carico residenti all'estero non sono più riconosciute per i contribuenti che non hanno la cittadinanza italiana o di uno stato dell'unione europea.

### Le detrazioni per il coniuge

Si riepilogano le disposizioni sulle detrazioni per il coniuge che non sono state modificate.

Coniuge non legalmente ed effettivamente separato	
Scaglione di reddito	Detrazione annuale
Fino a 15.000 euro	$Detrazione = 800 - 110 \times \frac{\text{reddito complessivo}}{15.000}$ Il rapporto deve essere troncato alle quattro cifre decimali. Se il rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta.
Se il reddito è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro	Detrazione = 690 euro La detrazione è aumentata di: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 10 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro</li> <li>2) 20 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro</li> <li>3) 30 euro se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro</li> <li>4) 20 euro se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro</li> <li>5) 10 euro se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro</li> </ol> La detrazione aggiuntiva indicata nei punti da 1) a 5) deve essere assunta nell'intero ammontare indicato senza essere rapportato al periodo in cui il coniuge è stato a carico (CM n. 15/2007, par. 1.4.1).
Se il reddito è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro	$Detrazione = 690 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il rapporto deve essere troncato alle quattro cifre decimali.

	Se il rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta.
--	--

### Le detrazioni per i figli

Le detrazioni per i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi e gli affidati o affiliati nonché i figli conviventi del coniuge deceduto sono così determinate:

Detrazione base	Situazione familiare
Euro 950	Per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, gli adottivi e gli affidati o affiliati e i figli conviventi del coniuge deceduto  di età - pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni - di età pari o superiore a 30 anni con disabilità ai sensi della L. 104/1992
<p><b>Detrazione effettiva</b> La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La disposizione normativa si traduce nella seguente formula: detrazione effettiva = detrazione base × <math>\frac{95.000 + 15.000 (\text{numero di figli} - 1) - \text{reddito complessivo}}{95.000 + 15.000 (\text{numero di figli} - 1)}</math></p> <p>Il rapporto deve essere troncato alle quattro cifre decimali. Se il rapporto è minore o uguale a zero ovvero uguale a uno la detrazione non spetta. L'incremento di 15.000 per ciascun figlio successivo al primo deve essere considerato sia al numeratore che al denominatore e non deve essere ragguagliato al periodo in cui i figli sono a carico. Solamente la detrazione base dovrà essere proporzionata al numero di mesi in cui il figlio è a carico (CM n. 15/2007, par. 1.4.2).</p>	

Le detrazioni per carichi di famiglia, previste dall'art. 12 del Tuir, sono state rimodulate dal 2025 sotto diversi aspetti:

- per i figli fiscalmente a carico sono riconosciute solo per quelli di età compresa tra i 21 e i 29 anni (la norma fa riferimento ai figli di "età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni"). La Circ. Ag. Entrate 4/2025 specifica che "le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, ne consegue che la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni";
- oltre i 30 anni le detrazioni sono limitate ai figli fiscalmente a carico disabili ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992;
- sono stati aggiunti i figli affiliati;
- rientrano anche i figli conviventi del coniuge deceduto.

La percentuale di detrazione spettante per ciascuno dei figli a carico segue delle precise regole dettate dal legislatore:

- a) in caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati la detrazione è ripartita in misura pari al 50 per cento tra i due genitori. A tale regola è possibile derogare solo previo accordo tra gli stessi, attribuendo integralmente la detrazione in capo al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato;
- b) in caso di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
- c) in caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.

L'Agenzia delle Entrate (circ. min. n. 15/2007, par. 1.4.5) ha chiarito che, in caso di affidamento del figlio a uno solo dei genitori, l'eventuale diverso accordo che può intervenire tra i due genitori può essere finalizzato esclusivamente a ripartire la detrazione nella misura del 50 per cento ovvero ad attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Allo stesso modo, in caso di affidamento congiunto o condiviso, il diverso accordo tra i genitori può essere volto ad attribuire l'intera detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. In questo modo si vogliono evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e non separati.

Con la stessa circolare è stato inoltre chiarito che, nel caso di genitori non coniugati, debba trovare applicazione la stessa normativa prevista per i genitori separati qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli. In assenza dei predetti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50 per cento tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due che ha reddito più elevato. Tale soluzione trae origine dall'applicazione del principio contenuto nella Legge n. 54/2006 che, in tema di affidamento condiviso, equipara le due situazioni. La possibilità di un diverso accordo tra i genitori non richiede una forma particolare. Qualora i genitori dovessero richiedere una detrazione superiore a quella legale, in sede di liquidazione verrà automaticamente riproporzionata nella misura legale presupponendo, salvo prova contraria, l'assenza di accordo. Qualora uno dei due genitori fornisca la prova dell'accordo verrà riconosciuta la detrazione nella misura convenuta (circ. min. n. 15/2007, par. 1.4.5).

Sia nel caso di genitore affidatario che in caso di affidamento congiunto, qualora uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. In questo caso, il genitore che ha goduto della detrazione che sarebbe spettata all'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, un importo pari al 50 per cento della detrazione stessa. Anche in questo caso il diverso accordo non è libero ma deve seguire le regole sopra indicate.

A prescindere dalle situazioni sopra descritte, qualora il coniuge risulti fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per i figli compete al 100 per cento a quest'ultimo.

Rimane confermata la regola in forza della quale se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge. Per primo figlio deve intendersi quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito

che in presenza di più figli, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, le detrazioni per i figli successivi al primo andranno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico, compreso il primo (Circ. Min. n. 15/2007, par. 1.4.6).

La Circ. Ag. Entrate 4/2025 esclude l'applicazione della maggior detrazione in assenza dell'altro coniuge alla fattispecie del figlio convivente del coniuge deceduto "in quanto tale disposizione continua a fare riferimento esclusivamente ai figli del contribuente (e non anche ai figli conviventi del coniuge deceduto)".

Parallelamente, la stessa detrazione non spetta neppure nel caso di genitore superstite che convive con il figlio se quest'ultimo convive con il coniuge dell'altro genitore deceduto in quanto la detrazione spetta comunque anche ad un altro contribuente, seppure terzo. Esempio, il figlio C è nato dai due genitori A e B; inoltre A è coniugato con D con i quali convive il figlio C. Al decesso di A le detrazioni spetteranno a B (genitore superstite) e a D (coniuge del genitore deceduto). Ma B non può chiedere le maggiori detrazioni previste in caso di assenza dell'altro genitore poiché D beneficia delle detrazioni.

In passato, le detrazioni potevano essere riconosciute solo a fronte della presentazione annuale di una specifica richiesta contenente anche i codici fiscali dei famigliari (necessari per il Mod. 770). In sede di conguaglio era necessario verificare l'esistenza della dichiarazione annuale. Con le modifiche apportate dall'art. 7, co. 1, lett. b), del D.L. n. 70/2011, è stato abrogato l'obbligo, per i lavoratori dipendenti e i pensionati, di comunicare annualmente i dati relativi ai famigliari a carico. Devono essere comunicate solo le variazioni.

#### *Le detrazioni per gli altri familiari*

L'ambito soggettivo di applicazione della norma risulta decisamente più ristretto per quanto attiene agli altri familiari a carico in quanto si passa dal perimetro circoscritto dall'art. 433 del Codice civili agli ascendenti che convivono con il contribuente.

Nel codice civile, gli ascendenti sono i parenti in linea retta dai quali un soggetto discende direttamente. Si tratta, in sostanza, dei genitori, dei nonni, dei bisnonni e così via, risalendo la linea genealogica.

Testo fino al 2024	Testo dal 2025
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:	<i>non modificato</i>
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da	d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c).  La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.	<i>non modificato</i>
<b>ANALISI DELLE DIFFERENZE SOGGETTIVE</b>	
Famigliari previsti dall'art. 433 c.c.: - il coniuge legalmente ed effettivamente separato; - i discendenti dei figli; - i genitori (compresi quelli naturali e adottivi); - i generi e le nuore; - il suocero e la suocera; - i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); - i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).	Ascendenti: i soggetti da cui il contribuente discende (art. 536 c.c.) ovvero i genitori, i nonni, i bisnonni ecc.  Dal 2025 non rientrano più i seguenti soggetti di cui all'art. 433 del c.c.: - il coniuge legalmente ed effettivamente separato; - i discendenti dei figli; - i generi e le nuore; - il suocero e la suocera; - i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).
<b>ANALISI DELLE DIFFERENZE OGGETTIVE</b>	
- fiscalmente a carico - convivente <i>oppure</i> - percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria	- fiscalmente a carico - convivente  non sono più a carico i familiari non conviventi che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria

La detrazione viene ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto. Per ripartizione pro-quota si intende in misura eguale tra gli aventi diritto, cioè tra i soggetti che hanno effettivamente sostenuto il carico risultante dalla convivenza. La detrazione è determinata con le regole di seguito riportate.

Ascendente convivente	
Scaglione di reddito	Detrazione annuale
Fino a 80.000 euro	$\text{Detrazione} = 750 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$

	Il rapporto deve essere troncato alle quattro cifre decimali. Se il rapporto è minore o uguale a zero ovvero uguale a uno la detrazione non spetta.
--	--

### *I familiari residenti all'estero di cittadini extra UE*

A partire dal 2025, le detrazioni per familiari a carico non saranno più riconosciute ai contribuenti che non possiedono la cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, qualora i familiari siano residenti all'estero

### *Condizioni per fruire della detrazione*

I predetti familiari (coniuge, figli, altri familiari) possono essere considerati fiscalmente a carico (art. 12, c. 2, Tuir) a condizione che possiedano un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) non superiore a euro 2.840,51 (pari ai vecchi 5.500.000 di lire). Il tetto è elevato a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni. Non concorrono alla formazione del predetto limite i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte. Al contrario, devono essere considerate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Il limite di reddito è fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta senza alcun ragguaglio al periodo in cui viene prodotto. Così, se l'ultimo giorno del periodo d'imposta viene prodotto un reddito superiore a 2.840,51 o 4.000,00 euro il familiare non è a carico per tutto l'anno.

Qualora il familiare risulti fiscalmente a carico, rientrando tra i soggetti ammessi e rispettando il limite di reddito, le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui cessano (art. 12, c. 2, Tuir).

Ad esempio, se un figlio con 24 anni effettua una prestazione occasionale per un importo di euro 3.000 non sarà a carico per tutto l'anno in quanto ha superato la soglia di reddito. Se, invece, il genitore del contribuente percepisce un reddito inferiore al limite di legge (2.840,51 euro) e va a convivere con il contribuente in data 28 marzo, a quest'ultimo spetta la detrazione per il periodo marzo - dicembre.

Analogamente, al figlio che nasce il 12 maggio spettano le detrazioni per il periodo maggio-dicembre.

Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 il sostituto d'imposta riconosce la detrazione per carichi di famiglia solo se il contribuente dichiara di averne diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Qualora il sostituto non fornisca informazioni sul reddito complessivo, la detrazione deve essere rapportata al reddito di lavoro dipendente corrisposto nel corso dell'anno.

### *I familiari a carico nel welfare aziendale*

La Circ. Ag. Entrate 4/2025 chiarisce che le misure di welfare aziendale esenti da tassazione (art. 51 Tuir) sono riconosciute esclusivamente in favore dei familiari

indicati dall'articolo 12. In particolare, l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente si applica solo se le prestazioni sono erogate a favore di:

- coniugi non legalmente ed effettivamente separati;
- figli, inclusi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati, affidati e conviventi del coniuge deceduto;
- ascendenti.

Le prestazioni erogate a soggetti diversi da quelli sopra indicati concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente.

La stessa circolare estende i benefici del welfare anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni, senza disabilità accertata, che rispettino comunque i requisiti reddituali (art. 12, c. 4-ter, Tuir e circ. 4/2022). Ne consegue che "l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di welfare riconosciute dal datore di lavoro in favore dei figli del dipendente, e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell'interesse dei figli fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi a prescindere dai requisiti anagrafici di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 12 del TUIR, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR".

### **Le addizionali regionali e comunali**

Le regioni e i comuni hanno tempo fino al 15/04/2025 per la revisione delle aliquote e degli scaglioni al fine di armonizzarli ai nuovi scaglioni Irpef (commi da 726 a 729 per l'addizionale regionale e 750 e 751 per la comunale).

Qualora, entro il predetto termine, non vengano adottate le delibere di modifica nel 2025, 2026 e 2027 le addizionali si applicano sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.